



*Consiglio Regionale della Puglia*

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

**PROPOSTA DI LEGGE**

**D'iniziativa dei Consiglieri**

**TEDESCO, INTRONA, PEPE, STEFANETTI, DIPIETRANGELO,  
DICESARE, SGOBIO, GODELLI, PELLEGRINO, ADDUCI, MONGIELLO, LOMELO**

**Norma di inquadramento del Personale ex AREF ed ex ERSAP.**

**Relatore: CAROPPO**



## RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

Con la legge regionale 19 giugno 1993, n.9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993 - 95", si disponeva, tra l'altro con il Capo V, la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese e dell'Azienda Regionale per l'equilibrio Famistico.

Successivamente con l'art.31 della L.R. 21 febbraio 1995, n.7 e con l'art. 26, 1° comma, della L.R. 4 febbraio 1997, n.7, veniva disposto l'inquadramento nel ruolo regionale rispettivamente del personale dell'ex AREF e di quello ERSAP.

Le norme citate recitavano che l'inquadramento dovesse avvenire "con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti" e che "lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento".

Presso l'AREF e l'ex ERSAP risultava personale inquadrato nella V° qualifica funzionale con profilo "amministrativo".

Occorre evidenziare che la L.R. n. 26/84 ha introdotto nell'ordinamento regionale le qualifiche funzionali vigenti fino al CCNL sottoscritto il 29 marzo 1999, istitutivo del nuovo ordinamento professionale, e all'art.8 ha precisato che "il personale della quinta qualifica funzionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione.....".

Occorre anche sottolineare:

- a) che il comma 6 dell'art. 9 della citata L.R. n.26/84, prevedeva che la sesta qualifica funzionale costituisce la qualifica immediatamente superiore per il personale della quarta qualifica funzionale;
- b) che l'art.35 della stessa legge, nel disciplinare il sistema di inquadramento con il passaggio dai livelli funzionali ex L.R. n.22/81 nelle nuove qualifiche funzionali non prevedeva l'inquadramento nella V° qualifica funzionale.
- c) che la quinta qualifica funzionale nell'ordinamento regionale è stata istituita con l'art.31 della L.R. n.7/97, e quindi successivamente alla data di transito del suddetto personale nel ruolo unico regionale (1995).

Con la presente proposta di legge si provvede al corretto inquadramento del personale ex AREF ed ex ERSAP inquadrato negli enti di provenienza nella V° qualifica funzionale con profilo amministrativo.

La II° Commissione nella seduta del 7 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole all'unanimità alla presente proposta di legge che si sottopone, pertanto, all'esame del Consiglio per l'approvazione.

Il Relatore  
(Luigi Di Stoppo)



*Consiglio Regionale della Puglia*

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

3.

**II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**DECISIONE N.126 DEL 07/10/1999**

- 1- La II Commissione ha esaminato nella seduta del 07/10/1999 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale: P.D.L. Tedesco ed altri "Norma di inquadramento del personale ex AREF ed ex ERSAP". (359/A).
  
- 2- Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
  
- 3- La presente decisione è stata adottata all'unanimità.
  
- 4- La Seconda Commissione ha designato quale relatore il Presidente Caroppo.

122



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4

**I COMMISSIONE CONSILIARE  
DECISIONE N. 8/P DEL 22 NOVEMBRE 1999**

**Numero componenti I Commissione: 13**

**All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.**

1. La I Commissione, nella seduta del 22 novembre 1999, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla II Commissione consiliare per il parere finanziario in data 8 ottobre 1999:

**Proposta di legge Tedesco e altri "Norma di inquadramento del personale ex AREF ed ex ERSAP".**

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

**favorevoli:** Crocco, Basurto, Camilli, Festinante, Frisullo, Gualtieri, Pepe (in sostituzione di Tondo), Rinaldi, Salamino (in sostituzione di Fitto), Sgobio, Tagliente.

**assenti al momento del voto:** Angiuli, Introna.

**DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE  
(Avv. Antonio CROCCO)**



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

50

**P.D.L. Tedesco ed altri "Norma di inquadramento del personale ex AREF ed ex ERSAP.**

## Articolo Unico

1. Il collocamento nel ruolo regionale del personale ex AREF, previsto dall'art.31 della L.R. 27 febbraio 1995, n.7 e del personale ex ERSAP, previsto dall'art.26, primo comma, della L.R. 4 febbraio 1997, n.7, avviene nella qualifica funzionale equivalente e conseguentemente equiparabile a quella in godimento presso l'ex AREF e l'ex ERSAP.
2. La spesa complessiva di £.52.000.000 farà carico sui capitoli di spesa n.3020 e 3031 dell'esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di £.12.000.000 sempre sui succitati capitoli di spesa.